

*forastier* per l'amministrazione della giustizia verso i nazionali e verso i forestieri, fu decretato, che una terza se ne istituisse, perchè prestasse assistenza nell'ampiezza della materia, che quelle avevano per diritto di conoscere e di trattare. Il decreto, che istituì questa magistratura, fu registrato « anche ne' *volgari statuti veneziani*, segnato col nome del doge e delli due consigli maggiore e minore, pubblicato nella generale assemblea ossia concione nobile, la di cui pratica, benchè di rado, durava tuttavia (1). » Tre furono i giudici, che componevano questo magistrato, il quale, sebbene in particolarità si nominasse del *Petizion*, apparteneva poi complessivamente al corpo dei *giudici della corte del doge*. Questo particolare magistrato era come la *Podestaria di Venezia* nelle cause civili, secondochè lo si trova nominato in un decreto del consiglio maggiore (2). Aveva il suo *Capitolare*, il quale con particolar titolo si nominava *Statuti*, e questo fu anche stampato (5).

Mancava, per verità, in Venezia a questo tempo un tribunale, a cui appartenesse il trattare le contese di lieve importanza e le risse della bassa plebe: ed a questa mancanza pensò di provvedere il doge Tiepolo coll'istituire una magistratura di cinque giudici, i quali furono detti *savj* od *anziani alla pace*. La giurisdizione di questo tribunale era circoscritta alle risse, che non avessero oltrepassato i confini di leggiera offese nel corpo; perciocchè alle maggiori erano destinate le due magistrature del *proprio* e dell'*avogaria del comune*. Dal capitolare di questo tribunale rilevasi infatti, essere stato istituito, perchè vegliasse alla quieta e disciplinata vita del basso popolo nelle minute e domestiche azioni: ed essere perciò appunto qualificato, siccome in ispecialità stabilito *alla pace*.

(1) Tentori, luogo cit., num. IX.

(2) Decr. del 1481 nel lib. D dell' *Avogaria del comune*. Ved. Vettor Sandi, lib. IV, cap. III, art. III.

(3) Secondo qualche cronaca, parrebbe doversi assegnare il principio di questo magistrato del *Petizion* sino dai tempi del doge Pietro Candiano IV, dopo la metà

del X secolo: ma ciò è affermato senza verun fondamento; laddove della sua origine sotto il doge Jacopo Tiepolo parlano tutti gli storici. Nello stesso inganno cadde anche il Zuanelli nella sua *Concordanza del diritto comune col veneto*, tom. I, lib. I, pag. 64.